

Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi potenziale – Violazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 maggio 2009, n. 38

Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi potenziale – Violazione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 maggio 2009, n. 38

Atteso che l'art. 37 c.d.f. sancisce per l'avvocato l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando ciò determini un conflitto di interessi reale o meramente potenziale con il proprio assistito, deve ritenersi – anche in considerazione della ratio della disposizione – che anche il solo “rischio serio di conflitto” sia idoneo ad integrare la violazione del dettato deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 18 luglio 2007)

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 maggio 2009, n. 38